



Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR)

Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori

Appendice tematica

*Rilevazione delle titolarità effettive
ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241*

e

*comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte
della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007*

SOMMARIO

1. PREMESSA	3
2. FINALITÀ DEL DOCUMENTO	5
3. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	7
4. DEFINIZIONE DEL “TITOLARE EFFETTIVO”	9
5. PROCEDURE PER LA RACCOLTA DELLE “TITOLARITÀ EFFETTIVE” NELL’AMBITO DEL PNRR	11
5.1 SELEZIONE DEI PROGETTI E/O DEI SOGGETTI ATTUATORI PNRR	12
5.1.1 Registrazione sul sistema informativo ReGiS dei dati sulle titolarità effettive del destinatario dei fondi	13
5.1.2 Attestazione sul sistema informativo ReGiS della raccolta dei dati sulle titolarità effettive	18
5.2 PROCEDURE DI GARA	21
5.2.1 Registrazione sul sistema informativo ReGiS dei dati sulle titolarità effettive dell’appaltatore/subappaltatore	21
5.2.2 Attestazione sul sistema informativo ReGiS della raccolta dei dati sulle titolarità effettive	24
5.3 ATTESTAZIONI NELLE FASI DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE	27
6. LA COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	28
6.1. Principali riferimenti normativi	28
6.2. Il gestore delle comunicazioni di operazioni sospette	29
6.3. Presupposti e criteri di valutazione del sospetto	30
7. IL RUOLO DELLA UIF	32
8. IL RUOLO DELLA GUARDIA DI FINANZA NEL SISTEMA DI PREVENZIONE ANTIRICICLAGGIO E IL PRESIDIO DI POLIZIA ECONOMICO FINANZIARIA A TUTELA DEL PNRR	34
Allegato 1	38
Allegato 2	39
Annesso informativo	42

1. PREMESSA

Il Reg. (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il **Dispositivo per la ripresa e la resilienza**, pone specifici obblighi per gli Stati Membri (di seguito S.M.) ai fini della **tutela degli interessi finanziari** dell'Unione. In particolare, l'art. 22 "Tutela degli interessi finanziari dell'Unione" par. 2, lettera d) prevede l'obbligo - ai fini dell'*audit* e dei controlli, nonché al fine di fornire dati comparabili sull'utilizzo dei fondi in relazione alle **misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento** nell'ambito del PNRR - di **raccogliere** e garantire l'accesso ad un insieme di categorie standardizzate di dati, tra cui:

- il nome del destinatario finale dei fondi;
- il nome dell'appaltatore e del subappaltatore, ove il destinatario finale dei fondi sia un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi delle disposizioni nazionali o dell'Unione in materia di appalti pubblici;
- **il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio.**

Si precisa che la citata Direttiva (UE) 2015/849 tratta il tema della **prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo**, i cui fenomeni connotati da peculiarità extra-nazionali rischiano di minare l'integrità, la stabilità e la reputazione del settore finanziario e costituire una minaccia significativa per il mercato interno dell'Unione.

L'identificazione del titolare effettivo, pertanto, rappresenta una delle principali misure per la mitigazione di alcuni rischi in materia di *compliance*/antifrode tra cui il **rischio di infiltrazioni mafiose**¹ o il **rischio di riciclaggio di denaro**, nonché un elemento fondamentale a supporto della verifica di eventuali **conflitti d'interessi**.

Con riferimento ai rischi già menzionati, la necessità di informazioni accurate e aggiornate è funzionale a rintracciare soggetti che potrebbero occultare la propria identità dietro una struttura societaria, anche per nascondere lo svolgimento di attività illecite.

In coerenza con la già menzionata Direttiva comunitaria, pertanto, gli S.M. dovrebbero assicurare che i soggetti giuridici costituiti nel loro territorio, in conformità al diritto nazionale, ottengano e conservino **informazioni adeguate, accurate e attuali** sulla loro titolarità effettiva, compresi i dettagli degli interessi beneficiari detenuti, oltre alle informazioni di base quali il nome della società, l'indirizzo e la prova dell'atto costitutivo e della titolarità legale.

Inoltre, al fine di garantire un'effettiva trasparenza, la rilevazione dell'**identità dei titolari effettivi** dovrebbe, ove opportuno, essere estesa ai soggetti giuridici che possiedono altri soggetti giuridici

¹ Il Covid ha infatti reso le imprese più vulnerabili al rischio di infiltrazioni criminali: nel 2022 la UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia) ha ricevuto 155.426 segnalazioni di operazioni sospette, in aumento (+11,4 %) rispetto a quelle pervenute nel periodo corrispondente del precedente anno (*Fonte: Quaderni dell'antiriciclaggio - Collana Dati statistici II-2022*).

e i soggetti obbligati dovrebbero individuare la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, esercitano il controllo tramite la titolarità, o tramite altri mezzi, del soggetto giuridico cliente.

Allo scopo di promuovere la **trasparenza** e al fine di contrastare l'abuso dei soggetti giuridici, gli S.M. dovrebbero assicurare che le informazioni sulle titolarità effettive siano archiviate in un **registro centrale**², in piena conformità con il diritto dell'Unione.

Essi, inoltre, dovrebbero provvedere affinché sia garantito **l'accesso alle informazioni** sulla titolarità effettiva, nel rispetto delle norme sulla **protezione dei dati**, ad altre persone che siano in grado di dimostrare un interesse legittimo in relazione al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e ai “reati presupposto” associati, quali la corruzione, i reati fiscali e la frode. Le persone che sono in grado di dimostrare un interesse legittimo dovrebbero avere accesso alle informazioni sulla natura e la **portata dell'effettivo interesse detenuto**, consistente nel suo peso approssimativo.

È opportuno, pertanto, garantire l'interesse di chi è legittimato ad accedere tempestivamente alle informazioni sulla **titolarità effettiva**, tenendo conto del rischio di divulgazione di informazioni riservate della società interessata.

² Si tratta del c.d. “Registro nazionale dei titolari effettivi”, creato, con la riforma del D.lgs. del 25 maggio 2017 n. 90, di modifica della normativa antiriciclaggio, emanato in attuazione della Direttiva UE 2015/849. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il decreto dell'11 marzo 2022 n. 55 pubblicato sulla G.U. n.121 del 25-05-2022, ha approvato il Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con il decreto del 12 aprile 2023, pubblicato sulla G.U. n. 93 del 20-04-2023 ha approvato le specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione con la quale gli amministratori delle società e dei *trust* dovranno inviare le informazioni sui titolari effettivi. Tutte le comunicazioni (sia relative all'apertura aziendale, sia alle eventuali variazioni) devono essere effettuate telematicamente attraverso un “*modello di comunicazione unica*”. Inoltre, il Ministero delle imprese e del made in Italy, con i decreti del 16 marzo 2023 e del 20 aprile 2023, pubblicati sulla G.U. n.149 del 28-06-2023 ha approvato da un lato i modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettive dall'altro gli importi dei diritti di segreteria. L'obbligo di comunicazione relativo al registro dei titolari effettivi sarà operativo dopo l'intervento di un ulteriore provvedimento attuativo che accerterà l'operatività del sistema di comunicazione della titolarità effettiva e dalla pubblicazione del quale, i soggetti obbligati avranno 60 gg di tempo per inviare la relativa comunicazione.

2. FINALITÀ DEL DOCUMENTO

Il presente documento, predisposto dall’Ispettorato Generale per il PNRR³ (di seguito “IG PNRR”) presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato (RGS), costituisce un’**Appendice tematica** delle “Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori” (di seguito “Linee Guida”), adottate con Circolare della RGS n. 30 dell’11 agosto 2022 e ss.mm.ii (cfr. Circolare RGS n. 16 del 14 aprile 2023).

Il documento si compone di due Sezioni, anticipate dalla descrizione del contesto di riferimento e dei principali riferimenti normativi.

Nella prima Sezione, vengono fornite ai Soggetti attuatori ed alle Amministrazioni titolari di Misure PNRR ulteriori indicazioni e suggerimenti operativi in merito al **tema della raccolta delle “titolarità effettive” dei destinatari finali/appaltatori dei fondi PNRR**, rispetto a quanto descritto nelle Linee Guida (e ss.mm.ii); in particolare, viene fornita la definizione di titolare effettivo e le relative procedure di raccolta e registrazione sul sistema informativo ReGiS del dato, in coerenza con le diverse attività attese nella fase di selezione dei progetti e/o dei Soggetti attuatori e nella fase delle procedure di gara.

Nella seconda Sezione, ad ulteriore supporto dei Soggetti attuatori e delle Amministrazioni titolari di Misure PNRR, si richiamano gli obblighi di **comunicazione di operazioni sospette** in capo alle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. n. 231/2007⁴ e si esplicita sinteticamente

³ Già “Servizio Centrale per il PNRR” della RGS – MEF.

⁴ Ex art. 10 D.lgs. 231/2007 - 1. *Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli uffici delle Pubbliche amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure: a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione; b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici; c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati. 2. In funzione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Comitato di sicurezza finanziaria, anche sulla base dell'analisi nazionale del rischio di cui all'articolo 14, individua categorie di attività amministrative, svolte dalle Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, rispetto a cui non trovano applicazione gli obblighi di cui al presente articolo. Con le medesime modalità e secondo i medesimi criteri, il Comitato di sicurezza finanziaria può individuare procedimenti, ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1 per i quali trovano applicazione gli obblighi di cui al presente articolo. 3. Il Comitato di sicurezza finanziaria elabora linee guida per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli uffici delle Pubbliche amministrazioni, responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, sono esposti nell'esercizio della propria attività istituzionale. Sulla base delle predette linee guida, le medesime Pubbliche amministrazioni adottano procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicano le misure necessarie a mitigarlo. 4. Al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche amministrazioni comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale. La UIF, in apposite istruzioni, adottate sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette. 5. Le Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, nel quadro dei programmi di formazione continua del personale realizzati in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, adottano misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti delle fattispecie meritevoli di essere comunicate ai sensi del presente articolo. 6. L'inosservanza delle norme di cui alla presente disposizione assume rilievo ai fini dell'articolo 21, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*

il ruolo dell'**Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia** (di seguito UIF) e della **Guardia di Finanza** nel contesto istituzionale di riferimento e, più specificamente, nell'ambito del PNRR.

Infine, il documento prevede:

- un *template* di “Comunicazione sulla Titolarità effettiva per Enti pubblici”, per i Soggetti pubblici che partecipano alle procedure di selezione PNRR (*cf.* Allegato 1);
- un *template* di “Comunicazione sulla Titolarità effettiva per Enti privati”, per i Soggetti di natura privata che partecipano alle procedure di selezione e/o di gara PNRR (*cf.* Allegato 2);
- un Annesso informativo elaborato dall'Unità di Informazione Finanziaria e dalla Guardia di finanza avente ad oggetto: “Profili comportamentali a rischio da tenere presenti ai fini dell'individuazione e dell'invio di comunicazioni di operazioni sospette all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia” (*cf.* Annesso informativo).

La presente Appendice tematica potrà essere aggiornata dall'IG PNRR a seguito di eventuali e/o ulteriori modifiche ai Regolamenti comunitari e nazionali e/o alle relative disposizioni normative/regolamentari in materia.

3. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa europea
Direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.
Direttiva 2001/97/CE, recante modifica della Direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite – Dichiarazione della Commissione.
Direttiva 2005/60/CE, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
Direttiva 2006/70/CE, recante misure di esecuzione della Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata.
Direttiva 2015/847, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.
Direttiva 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la Direttiva 2006/70/CE della Commissione.
Direttiva 2018/843, che modifica la Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE.
Direttiva 2018/1673, sulla lotta al riciclaggio nel diritto penale.
Regolamento delegato 2019/758, che integra la Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'azione minima e il tipo di misure supplementari che gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono intraprendere per mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in taluni paesi terzi.
Direttiva 2019/878, che modifica la Direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale.
Direttiva 2019/1153, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio.
Direttiva 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (la Direttiva sugli informatori – Whistleblowers).
Normativa nazionale
Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 - Attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché' della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.
Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90 - Attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica

delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.
Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 92 - Disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170.
Decreto Legislativo 4 ottobre 2019, n. 125 - Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della Direttiva (UE) 2015/849, nonché' attuazione della Direttiva (UE) 2018/843 che modifica la Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE.
Circolare n. 30 dell'11/08/2022 – “Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori” – Ministero delle Economie e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato.
Circolare n. 16 del 14/04/2023 – “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori – Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT” – Ministero delle Economie e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato.
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy) 11 marzo 2022, n. 55 - Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust.
Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) del 12 aprile 2023 - Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d’impresa.
Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) del 16 marzo 2023 - Approvazione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva.
Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) del 20 aprile 2023 - Approvazione degli importi dei diritti di segreteria di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto 11 marzo 2022, n. 55.

SEZIONE I

4. DEFINIZIONE DEL “TITOLARE EFFETTIVO”

Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della già menzionata Direttiva (UE) 2015/849, per **titolare effettivo** si intende *la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività*. Nell’ordinamento nazionale, si tengono altresì presenti i criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti (soggetti) diversi dalle persone fisiche di cui all’art. 20 del D.lgs. 231/2007.

a) In caso di società, (per titolare effettivo) *si intende:*

- i. *la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, **possiedono o controllano il soggetto giuridico** attraverso il possesso, diretto o indiretto, di una percentuale sufficiente di azioni o diritti di voto o altra partecipazione in detta entità, anche tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi, ad eccezione di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente al diritto dell'Unione o a standard internazionali equivalenti che garantiscono una trasparenza adeguata delle informazioni sugli assetti proprietari.*

Una percentuale di azioni pari al 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente detenuta da una persona fisica costituisce indicazione di proprietà diretta.

Una percentuale di azioni del 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente, detenuta da una società, controllata da una o più persone fisiche, ovvero da più società, controllate dalla stessa persona fisica, costituisce indicazione di proprietà indiretta⁵;

- ii. *se, dopo aver esperito tutti i mezzi possibili e purché non vi siano motivi di sospetto, non è individuata alcuna persona secondo i criteri di cui al punto i), o, in caso di dubbio circa il fatto che la persona o le persone individuate sia o siano i titolari effettivi, la persona fisica o le persone fisiche che occupano una **posizione dirigenziale di alto livello**, i soggetti obbligati conservano le registrazioni delle decisioni adottate al fine di identificare la titolarità effettiva ai sensi del punto i) e del presente punto.*

b) In caso di trust⁶, (per titolare effettivo) *si intende:*

- iii. *il costituente;*
 iv. *il o i «trustee»;*
 v. *il guardiano, se esiste;*

⁵ È fatto salvo il diritto degli Stati Membri di prevedere che una percentuale inferiore possa costituire indicazione di proprietà o di controllo. Il controllo attraverso altri mezzi può essere determinato, tra l'altro, in base ai criteri di cui all'articolo 22, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

⁶ Il *trust* è un atto di disposizione patrimoniale, mediante il quale un soggetto si spossessa di uno o più beni, trasferendoli al trustee (o a sé stesso quale trustee), affinché siano amministrati nell’interesse di un terzo beneficiario o per uno specifico fine, secondo quanto da lui stesso programmato nell’atto costitutivo.

- vi. *i beneficiari ovvero, se le persone che beneficiano dell'istituto giuridico o dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'istituto giuridico o il soggetto giuridico;*
- vii. *qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.*

c) In caso di soggetti giuridici quali le fondazioni e istituti giuridici analoghi ai trust (per titolare effettivo) **si intende:** *la persona o le persone fisiche che detengono posizioni equivalenti o analoghe a quelle di cui alla lettera b).*

In caso di Enti pubblici, oltre ai suddetti riferimenti normativi, si rinvia per i necessari approfondimenti al documento redatto dal Consiglio Nazionale del Notariato – “Commissione antiriciclaggio, Studio 1_2023 B - La ricerca del titolare effettivo”⁷.

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

In tema di individuazione del titolare effettivo è necessario fare riferimento al d.lgs. n. 231/2007 (art. 2 Allegato tecnico) e al d.lgs. n.125 del 2019.

Comunemente, vengono applicati **3 criteri alternativi per l'individuazione del titolare effettivo:**

1. criterio dell'assetto proprietario: sulla base del presente criterio si individua il titolare/i effettivo/i quando una o più persone detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non persona fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo;

2. criterio del controllo: sulla base di questo criterio si provvede a verificare chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita/no maggiore influenza all'interno del panorama degli *shareholders*. Questo criterio è utilizzabile nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario (cfr. punto 1);

3. criterio residuale: questo criterio stabilisce che, se non è stato individuato il titolare effettivo utilizzando i precedenti due criteri, quest'ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della persona giuridica.

⁷ Sezione 11.1 “La pubblica amministrazione in particolare”, pagg. 40, 41 e 42.

5. PROCEDURE PER LA RACCOLTA DELLE “TITOLARITÀ EFFETTIVE” NELL’AMBITO DEL PNRR

La raccolta delle “**titolarità effettive**” dei destinatari dei fondi/appaltatori PNRR, in coerenza con le Linee guida, viene garantita dalla registrazione, all’interno del sistema informativo ReGiS, dei dati comunicati dai destinatari dei fondi/appaltatori circa le proprie titolarità effettive.

Tale registrazione viene effettuata **nelle seguenti fasi**:

- in fase di **selezione dei progetti e/o dei Soggetti attuatori**, di norma mediante la pubblicazione di **bandi/avvisi** a cura delle **Amministrazioni centrali titolari di misure PNRR** (o di Enti attuatori “esterni” da queste delegati);
- in fase di **procedura di gara** per l’aggiudicazione degli appalti, a cura dei **Soggetti attuatori**.

A tal riguardo, sono previsti due *template*⁸, riportati in allegato (*cf.* **Allegato 1** e **Allegato 2**), mediante i quali, sia gli Enti pubblici che gli Enti privati, che partecipano alle fasi amministrative (selezioni/gare) sopra descritte, forniscono i dati delle proprie titolarità effettive al momento dell’ammissione a finanziamento del progetto ovvero dell’aggiudicazione dell’appalto⁹.



Nei casi di dati forniti “ora per allora”, il *template* di comunicazione della titolarità effettiva prevede la possibilità di fornire il dato storico sulla titolarità effettiva riferito ad una specifica data, che deve essere comunque antecedente a quella del provvedimento di ammissione a finanziamento ovvero a quella di aggiudicazione dell’appalto.

Inoltre, per le fasi di:

- selezione dei progetti presentati da **Enti privati**;
- procedura di gara per l’aggiudicazione degli appalti,

sono state implementate **apposite funzionalità di ReGiS per supportare le attività di rilevazione/ricerca delle “titolarità effettive”, aggiuntive rispetto all’acquisizione dei dati**

⁸ Nel caso in cui l’Amministrazione abbia già utilizzato propri *template* per la rilevazione delle titolarità effettive nell’ambito di procedure di selezione/gare già effettuate, l’Amministrazione stessa potrà valutare di mantenere tali strumenti di rilevazione purché questi garantiscano l’acquisizione del set informativo minimo richiesto dall’art. 22, par. 2, lett. d), punto iii), del Reg. (UE) 2021/241.

⁹ In caso di acquisizioni massive di comunicazioni (elevato numero di soggetti), specie se riferite ai casi “ora per allora”, potranno essere valutate, in accordo con l’Amministrazione titolare di Misura, modalità semplificate di acquisizione dei dati. L’Amministrazione titolare, a sua volta, potrà valutare insieme all’Ufficio III dell’IG PNRR modalità di “caricamento massivo” di dati e documenti sul sistema informativo ReGiS.

attraverso le predette comunicazioni rese dai Soggetti interessati (destinatari dei fondi/appaltatori).

Tali funzionalità:

- permettono, grazie all'interoperabilità del sistema informativo ReGiS con altri sistemi informativi esterni, di recuperare le informazioni¹⁰ d'interesse sugli **Enti/operatori economici privati** (anagrafica completa, strutture societarie, informazioni finanziarie, azionariato e partecipazioni, ecc.) qualora questi vengano censiti all'interno di ReGiS con uno dei seguenti ruoli¹¹: **“Attuatore del progetto”**, **“Soggetto intermediario/sub-attuatore”**, **“Destinatario finale”** (come, ad esempio, nel caso di progetti del tipo *Concessione di contributi ad altri soggetti*, diversi da unità produttive; *Concessione di incentivi ad unità produttive*; *Strumenti finanziari*) o di un **“Aggiudicatario”**, singolo o in forma associata, ed eventualmente di un **“Subappaltatore”** delle procedure di gara (*cf.* par. **5.1**);
- rappresentano un supporto *ad hoc* per le Amministrazioni e per i Soggetti attuatori ai fini dei controlli di competenza, in particolare quelli riferiti ad eventuali conflitti di interessi in capo ai “titolari effettivi”.

Tutti i dati sulle titolarità effettive acquisiti mediante le comunicazioni rese dai Soggetti interessati e, ove possibile, rilevati automaticamente da ReGiS attraverso il collegamento a sistemi informativi esterni, sono registrati all'interno della sezione *ad hoc* strutturata di ReGiS, denominata “Titolare effettivo”, presente nella “Anagrafica di progetto”.

Nei successivi paragrafi **5.1**, **5.2** e **5.3** vengono fornite le procedure di dettaglio di raccolta e registrazione dei dati, di attestazione dello svolgimento di tali procedure nonché di attestazione dei controlli svolti su tali procedure, in relazione ai diversi livelli di competenza della “*governance*” PNRR.

5.1 SELEZIONE DEI PROGETTI E/O DEI SOGGETTI ATTUATORI PNRR¹²

Per **la fase di selezione dei progetti e/ dei Soggetti attuatori**, di norma attuata mediante la pubblicazione di bandi/avvisi, il sistema informativo ReGiS permette all'utente di:

- registrare il dato sulla titolarità effettiva comunicato sia dagli **Enti pubblici** che dagli **Enti privati** selezionati. Inoltre, solo per gli Enti privati selezionati, il sistema informativo

¹⁰ Il dato dai sistemi informativi esterni viene recuperato alla data di inserimento sul sistema informativo ReGiS degli estremi identificativi degli operatori economici privati.

¹¹ All'interno del sistema informativo ReGiS il dato del “Soggetto intermediario/sub-attuatore” e del “Destinatario finale” deve essere inserito manualmente nella sezione “Soggetti correlati” presente nella *tile* “Anagrafica progetto” o tramite il caricamento massivo di *template*.

¹² Le procedure descritte sono applicabili anche ai cosiddetti progetti “in essere” e gli obblighi in capo alle Amministrazioni non mutano in alcun modo.

registra anche il dato aggiuntivo sulla titolarità effettiva estratto attraverso l'interrogazione di altri sistemi informativi esterni (*cfr.* par. **5.1.1**);

- comprovare lo svolgimento delle previste procedure di raccolta del dato della titolarità effettiva nonché la verifica sul corretto svolgimento di tali procedure, mediante la compilazione e la sottoscrizione di apposite attestazioni presenti sul sistema informativo ReGiS (*cfr.* parr. **5.1.2** e **5.3**).

5.1.1 Registrazione sul sistema informativo ReGiS dei dati sulle titolarità effettive del destinatario dei fondi

Per un corretto ed efficace utilizzo della sezione “Titolare effettivo” presente sul sistema informativo ReGiS, è condizione imprescindibile l’inserimento, nel sistema informativo stesso, dei soggetti legati alla procedura di selezione, in coerenza sia con il ruolo da essi svolto sia con le caratteristiche della procedura stessa.

A tal riguardo, di seguito vengono individuate (a titolo esemplificativo non esaustivo) alcune casistiche che prevedono il censimento dei soggetti legati alla procedura di selezione nei ruoli di “Soggetto attuatore”, “Soggetto intermediario/sub-attuatore” (ove previsto) e “Destinatario finale”.

Il corretto censimento è fondamentale per gli Enti privati, affinché la funzionalità di ReGiS di ricerca automatica del “Titolare effettivo”, possa interrogare i sistemi informativi esterni.

CASO 1: la procedura di selezione prevede l’ammissione a finanziamento PNRR di progetti che hanno come tipologia di operazione “Concessione di contributi ad altri soggetti (diversi da unità produttive)”, “Concessione di incentivi ad unità produttive” o “Strumenti finanziari”.

Tale procedura è gestita da un Ente attuatore esterno su delega dell’Amministrazione titolare.

Gestione dei ruoli, sul sistema informativo ReGiS, dei soggetti legati alla procedura di selezione:

- **Attuatore del progetto:** Ente attuatore delegato a gestire la fase di selezione;
- **Destinatario finale:** gli individui che ricevono un contributo finanziario diretto (aiuti alle persone) nell’ambito del progetto o le imprese che ricevono un sostegno. Nel caso di Strumenti Finanziari, le imprese alle quali viene concesso il beneficio.

CASO 2: la procedura di selezione prevede l'ammissione a finanziamento PNRR di progetti che hanno come tipologia di operazione "Concessione di contributi ad altri soggetti (diversi da unità produttive)", "Concessione di incentivi ad unità produttive" o "Strumenti finanziari".

Tale procedura è direttamente gestita dall'Amministrazione titolare.

Gestione dei ruoli, sul sistema informativo ReGiS, dei soggetti legati alla procedura di selezione:

- **Attuatore del progetto:** Amministrazione titolare;
- **Soggetto intermediario/sub-attuatore:** per gli Strumenti Finanziari, è il soggetto che gestisce lo strumento finanziario. Per Aiuti e Contributi, è (eventualmente) il soggetto che intermedia l'erogazione dell'aiuto/contributo;
- **Destinatario finale:** gli individui che ricevono un contributo finanziario diretto (aiuti alle persone) nell'ambito del progetto o le imprese che ricevono un sostegno. Nel caso di Strumenti Finanziari, le imprese alle quali viene concesso il beneficio.

CASO 3: la procedura di selezione prevede l'ammissione a finanziamento PNRR di progetti che hanno come tipologia di operazione "Acquisto di beni", "Acquisto o realizzazione di servizi" o "Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)".

Tale procedura è gestita da un Ente attuatore esterno su delega dell'Amministrazione titolare.

Gestione dei ruoli, sul sistema informativo ReGiS, dei soggetti legati alla procedura di selezione:

- **Attuatore del progetto:** gli Enti selezionati, pubblici o privati.
- **Soggetto intermediario/sub-attuatore:** nel caso di forme associative o analoghe, gli enti, pubblici o privati, selezionati insieme all'Ente "capofila" o gli Enti che intervengono nella realizzazione del progetto per mezzo di atto formale (es. Convenzione).

CASO 4: la procedura di selezione prevede l'ammissione a finanziamento PNRR di progetti che hanno come tipologia di operazione "Acquisto di beni", "Acquisto o realizzazione di servizi" o "Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)".

Tale procedura è gestita direttamente dall'Amministrazione titolare.

Gestione dei ruoli, sul sistema informativo ReGiS, dei soggetti legati alla procedura di selezione:

- **Attuatore del progetto:** gli Enti selezionati, pubblici o privati;
- **Soggetto intermediario/sub-attuatore:** nel caso di forme associative o analoghe, gli enti, pubblici o privati, selezionati insieme all'Ente "capofila" o gli Enti che intervengono nella realizzazione del progetto per mezzo di atto formale (es. Convenzione).

In presenza di dati correttamente caricati, l'Amministrazione, accedendo alla sezione "**Titolare effettivo**"¹³ (attraverso il *catalogo* "**Configurazione e gestione delle operazioni**", *tile* "**Anagrafica progetto**" - *cfr.* Figura 1¹⁴) può visualizzare e/o inserire un insieme di informazioni, all'interno delle seguenti sottosezioni:

- "**Rilevazione Titolare Effettivo**", dove viene visualizzato automaticamente l'elenco dei soggetti presenti sul progetto con ruolo di "Attuatore del progetto", "Soggetto intermediario/sub-attuatore" e "Destinatario finale". Per ognuno di questi soggetti il sistema mostra (attraverso un *flag*) la presenza o meno, a sistema, di eventuali titolari effettivi ricavati dai sistemi informativi esterni, solo in relazione ad Enti privati;
- "**Titolari effettivi Comunicati**", dove, per ciascuna/o P.IVA/C.F. censita/o, è possibile registrare il codice fiscale dei titolari effettivi così come comunicati dagli stessi destinatari dei fondi (il sistema recupera in automatico "nome e cognome" e "data di nascita" attraverso l'integrazione con l'Anagrafe tributaria); inoltre, è previsto l'obbligo di caricamento della comunicazione resa dai destinatari dei fondi, che contiene il dato comunicato sulla titolarità effettiva;

¹³ Per ulteriori specifiche su tale sezione si rimanda al "Manuale Utente" che verrà reso disponibile alle Amministrazioni/Soggetti attuatori nella sezione "Documenti Utenti" del sistema informativo ReGiS

¹⁴ In considerazione dei costanti sviluppi del sistema ReGiS, si specifica che le figure riportate all'interno del presente documento potrebbero non rispecchiare la versione finale della *tile* visibile all'utente.

- **“Titolari effettivi Sistema Esterno¹⁵”**, dove viene visualizzato il “nome e cognome”, “C.F.” e “data di nascita” dei titolari effettivi, relativi a ciascuna/o P.IVA/C.F. censita/o, estratti dai sistemi informativi esterni che interoperano con il sistema informativo ReGiS;
- **“Tabella di riepilogo”**, dove viene visualizzato, in relazione a ciascuna/o P.IVA/C.F. censita/o, una tabella riepilogativa con l’elenco dei titolari effettivi inseriti manualmente e l’elenco dei titolari effettivi rilevati per il tramite dei sistemi informativi esterni; inoltre, il campo “Stato Verifica” consente di raffrontare la lista inserita manualmente e la lista ereditata da tali sistemi informativi esterni (automatismo del sistema) nonché di rilevare casi di non coincidenza dei dati (attraverso la dicitura “Δ non coincide”).

¹⁵ Sezione popolata in automatico solo nel caso di Enti privati censiti all’interno del progetto.

Figura 1

Nel caso in cui il destinatario dei fondi non abbia fornito i dati sulla titolarità effettiva¹⁶ e i sistemi informativi esterni non riescano a rilevare dati utili e/o chiari/univoci, l'Amministrazione può procedere come segue:

¹⁶ Tale situazione potrebbe verificarsi nei casi in cui si richieda “ora per allora” la comunicazione del dato sulla titolarità effettiva ad un Ente privato che, nel frattempo, abbia visto mutare la propria titolarità effettiva e, quindi, non abbia la possibilità di fornire utili indicazioni in merito alla precedente titolarità. In tali casi, il dato rilasciato dai sistemi informativi esterni potrebbe non essere utilizzabile in quanto questo viene rilevato alla data di inserimento dell’“Attuatore/ Soggetto intermediario/sub-attuatore del progetto” o del “Destinatario finale” sul sistema informativo ReGiS e, quindi, nei casi di mutata titolarità effettiva, il sistema rilascia automaticamente il dato sulla titolarità effettiva attuale e non il dato *pro-tempore*, riferito al momento della selezione del destinatario dei fondi.

- Per gli **Enti privati**, l'Amministrazione titolare¹⁷ è chiamata a rilevare la titolarità effettiva attraverso le funzionalità del sistema informativo ReGiS¹⁸. Solo nei casi in cui sussistano margini di incertezza, e, quindi, un rischio di errore nella rilevazione della titolarità effettiva, l'Amministrazione potrà sottoporre la questione al sottogruppo di lavoro *ad hoc* istituito all'interno della "Rete dei referenti antifrode PNRR", al quale partecipano anche la UIF e la GdF¹⁹;
- Per gli **Enti Pubblici**, l'Amministrazione titolare (o l'Ente attuatore delegato) è chiamata a fornire supporto all'Ente pubblico ai fini della compilazione della comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva. Solo nei casi in cui sussistano margini di incertezza e, quindi, un rischio di errore nella rilevazione della titolarità effettiva, l'Amministrazione²⁰, potrà sottoporre la questione al sottogruppo di lavoro *ad hoc* istituito all'interno della "Rete dei referenti antifrode PNRR", al quale partecipano anche la UIF e la GdF.



Ai fini del controllo sul **conflitto di interessi**, laddove il dato rilevato dai sistemi informativi esterni non coincida con quello comunicato, l'Amministrazione dovrà procedere ad effettuare i controlli sul conflitto di interessi nei confronti di tutti i titolari effettivi registrati.

5.1.2 Attestazione sul sistema informativo ReGiS della raccolta dei dati sulle titolarità effettive

L'Amministrazione/Ente attuatore esterno delegato è chiamata/o a svolgere sulle comunicazioni rese in merito alla titolarità effettiva dai soggetti proponenti:

- controlli formali al 100% dei dati forniti da tutti partecipanti alla selezione;
- controlli specifici sui dati resi dai Soggetti selezionati/destinatari dei fondi PNRR²¹, che si sostanziano nella verifica della corretta raccolta dei suddetti dati²² secondo le procedure operative sopra descritte (*cf.* **5.1.1**).

¹⁷ Nel caso in cui la selezione sia gestita da un Ente attuatore esterno, questo potrà contattare l'Amministrazione centrale titolare di Misura/UdM PNRR, per ogni necessario supporto.

¹⁸ All'interno della *tile* "Ricerca & Creazione Soggetto correlato da banca dati", ricercando il C.F./P.IVA dell'Ente privato, è possibile scaricare la visura camerale nella sezione "Visure camerali". L'Amministrazione titolare può inoltre utilizzare le *tile* "ARACHNE" e "PIAF" per eventuali approfondimenti.

¹⁹ Nel caso in cui la selezione sia gestita da un Ente attuatore esterno, lo stesso potrà fare riferimento all'Unità di Missione PNRR dell'Amministrazione centrale, che invierà apposita *mail* alla casella di posta elettronica reteantifrodepnrr@mef.gov.it.

²⁰ *Cfr.* nota 16.

²¹ Qualora l'elenco dei soggetti selezionati risulti particolarmente numeroso, tale da rallentare il rapido svolgimento delle procedure amministrative di selezione, l'Amministrazione può provvedere ad effettuare un campionamento basato su un'adeguata analisi dei rischi.

²² Nei casi in cui l'Amministrazione titolare di Misura abbia acquisito il dato sulla titolarità effettiva nei confronti di tutti i partecipanti alla selezione, ai fini dello svolgimento dei controlli sul conflitto di interessi è chiamata a chiedere

Quindi, l'Amministrazione/Ente attuatore esterno delegato, accedendo al *catalogo "Attivazione e configurazione delle procedure"*, tile **"Procedura - Monitoraggio"**, compila (*online*) e sottoscrive l'"**Attestazione delle verifiche effettuate sulla procedura di selezione dei progetto e/o dei Soggetti attuatori**"²³"(*cfr.* Figura 2²⁴).

Mediante tale Attestazione, l'Amministrazione centrale titolare di Misura e/o l'Ente attuatore esterno delegato, conferma *di aver provveduto alla raccolta dei dati riferiti alla titolarità effettiva dei destinatari dei fondi, in esito allo svolgimento delle procedure previste.*

In particolare, per l'*item* di controllo relativo alla raccolta dei dati sulla titolarità effettiva, l'Amministrazione carica le **"comunicazioni"** dei dati sulle titolarità effettive rilasciate dai soggetti selezionati/destinatari dei fondi, nonché, solo nei casi di Enti privati, le **"visure"** restituite dai sistemi informativi esterni utilizzati (*cfr.* Figura 3).

Figura 2

The screenshot displays the 'Procedura' management interface in the ReGiS system. The top navigation bar includes the 'regis' logo and a search icon. Below the navigation bar, there are tabs for 'Procedura', 'Indicatori', 'Indicatori target', 'Allegati', 'Appunti', 'Partner', 'Azioni pianificate', 'Stato', 'Progetti', and 'Finanziamento mediante multi iniziativa'. The main content area is titled 'Procedura' and contains a form with the following fields:

- Categoria procedura:** Procedura di attivazione (dropdown)
- Codice Amministrazione Respon...:** Two input fields
- Codice misura:** Two input fields
- Modalità Attuativa:** A regia (dropdown)
- Tipo procedura:** Bando (dropdown)
- Tipologia responsabile:** Amministrazione Centrale (dropdown)
- Denominazione ente responsabile:** Input field
- Titolo procedura (Max 40 car.):** Input field
- Flag Aiuti:**
- Flag Attestazione:**
- Codice RNA (ID Bando):** Input field
- Descrizione Procedura:** Avviso pubblico per la presentazione di domande di
- * Data avvio:** 12.09.2022 (calendar icon)
- * Data fine:** 24.03.2023 (calendar icon)
- Importo riservato:** 45.000.000,00 (currency icon)
- Importo disponibile:** 45.000.000,00
- Importo richiesto:** 0,00
- Divisa:** EUR
- Stato attuale:** Attivato
- Nuovo stato:** Dropdown menu
- Autore mod.:** Input field
- Data modifica:** 05.06.2023

A red box highlights the 'Crea Attestazione' button in the top right corner of the form area.

conferma del dato ai soggetti selezionati (poiché la titolarità effettiva potrebbe nel frattempo essere mutata), prima dell'ammissione a finanziamento del progetto.

²³ Cfr. Circolare della RGS n.16 del 14.04.2023.

²⁴ Per ulteriori specifiche su tale sezione si rimanda al "Manuale Utente" che verrà reso disponibile alle Amministrazioni/Soggetti attuatori nella sezione "Documenti Utenti" del sistema informativo ReGiS.

Figura 3

ReGiS Attestazione Ex Ante Prati

Gestione allegati

Attestazione

Il/la sottoscritto/a,

Nome* Cognome* In qualità di (funzione)*

dell'ufficio* di* Denominazione ente responsabile della PRATT*

in relazione alla misura

ed in coerenza con le Circolari/Linee Guida emanate dal MEF-RGS nonché con il Si.Ge.Co. adottato dall'Amministrazione titolare di Misura.

ATTESTA
con riferimento alla procedura adottata per la selezione dei progetti/oggetti attuatori sopra richiamata e registrata sul sistema informativo ReGiS:

1) La regolarità amministrativo-contabile

in esito al positivo svolgimento dei controlli ordinari di regolarità amministrativo – contabile previsti dalla vigente normativa nonché dei controlli di gestione ordinari su tutti gli atti di competenza amministrativi, contabili e fiscali, direttamente o indirettamente collegati alla procedura di selezione espletata;

2) Di aver provveduto alla corretta individuazione del titolare effettivo del vincitore della selezione/destinatario dei fondi e adottato misure ragionevoli per verificarne l'identità

in esito al positivo svolgimento dei controlli ex ante sulle comunicazioni rese in merito alla titolarità effettiva;

I campi con asterisco (*) sono obbligatori

Salva Scarica PDF

Il sistema informativo ReGiS non consente la finalizzazione dell’**“Attestazione delle verifiche sulla procedura di selezione dei progetti e/o dei Soggetti attuatori”**, nel caso in cui non venga caricata alcuna documentazione (“comunicazioni” e “visure”²⁵) di supporto per l’item relativo alla raccolta dei dati riferiti alle titolarità effettive.



Qualora la **procedura di Selezione** sia oggetto di rendicontazione di *performance* (*milestone/target*) le rispettive **Unità di Missione PNRR** ministeriali sono, a loro volta, chiamate, all’interno del punto **7.1** della *Check list per la verifica di M/T dell’Amministrazione titolare di misure PNRR*, a dar conto di aver provveduto alla verifica dell’avvenuta raccolta dei dati sulla titolarità effettiva comunicati dai soggetti selezionati. Tali verifiche vengono svolte e comprovate dalle UDM PNRR attraverso gli strumenti previsti all’interno dei propri Si.Ge.Co. (*check list*, verbali di controllo, ecc.).

²⁵ Ovvero, nei casi di inapplicabilità della raccolta dei dati sulle titolarità effettive, altra documentazione che comprovi tale inapplicabilità.

5.2 PROCEDURE DI GARA²⁶

Per **ogni procedura di gara**, il sistema informativo ReGiS consente all'utente di:

- registrare sia il dato sulla titolarità effettiva comunicato dagli **appaltatori/subappaltatori**²⁷, sia il dato sulla titolarità effettiva estratto attraverso l'interrogazione di altri sistemi informativi esterni (*cf.* par. **5.2.1**);
- comprovare lo svolgimento delle previste procedure di raccolta del dato della titolarità effettiva nonché la verifica sul corretto svolgimento di tali procedure, mediante la compilazione e la sottoscrizione di apposite attestazioni presenti sul sistema informativo (*cf.* parr. **5.2.2** e **5.3**).

5.2.1 Registrazione sul sistema informativo ReGiS dei dati sulle titolarità effettive dell'appaltatore/subappaltatore

Per un corretto ed efficace utilizzo della funzionalità del “Titolare effettivo” presente sul sistema informativo ReGiS, è condizione imprescindibile l'inserimento, nel sistema informativo stesso (attraverso il *catalogo* “**Configurazione e gestione delle operazioni**”, *tile* “**Anagrafica progetto**”, sezione “**Procedure di aggiudicazione**”)²⁸, dei dati dell'appaltatore/subappaltatore.

In presenza di dati correttamente caricati, il Soggetto attuatore, accedendo alla sezione “**Titolare effettivo**” (attraverso il *catalogo* “**Configurazione e gestione delle operazioni**”, *tile* “**Anagrafica progetto**”), può inserire e visualizzare un insieme di informazioni, all'interno delle seguenti sottosezioni:

- “**Rilevazione Titolare Effettivo**”, dove viene visualizzato automaticamente l'elenco degli appaltatori/subappaltatori presenti sul progetto²⁹. Per ognuno di questi soggetti il sistema mostra (attraverso un *flag*) la presenza o meno, a sistema, di eventuali titolari effettivi ricavati dai sistemi informativi esterni;
- “**Titolari effettivi comunicati**”, dove, per ciascuna/o P.IVA/C.F. degli appaltatori/subappaltatori, è possibile inserire il codice fiscale dei titolari effettivi così come comunicati dagli stessi soggetti (il sistema recupera in automatico “nome e cognome” e “data di nascita” attraverso l'integrazione con l'Anagrafe tributaria); inoltre, è previsto l'obbligo di

²⁶ Le procedure descritte sono applicabili anche ai cosiddetti progetti “in essere” e gli obblighi in capo ai Soggetti attuatori e non mutano in alcun modo.

²⁷ Nei casi di procedure di gara che vedano come aggiudicatario un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (RTI), o di forme giuridiche analoghe, occorre rilevare le titolarità effettive per tutti i soggetti costituitisi nel raggruppamento.

²⁸ I dati della procedura di gara e dei relativi aggiudicatari ed eventuali subappaltatori possono essere recuperati in ReGiS anche attraverso l'interrogazione di sistemi informativi esterni.


²⁹ Nel caso di raggruppamenti temporanei di impresa (RTI), o forme giuridiche analoghe, saranno visibili anche i componenti di tali raggruppamenti.

caricamento delle comunicazioni rese dagli appaltatori/subappaltatori, contenenti i dati sulle titolarità effettive.

- **“Titolari effettivi Sistema Esterno³⁰”**, dove viene visualizzato il “nome e cognome”, “C.F.” e “data di nascita” dei titolari effettivi, relativi a ciascuna P.IVA/C.F. censita, estratti dai sistemi informativi esterni che interoperano con il sistema informativo ReGiS;
- **“Tabella di riepilogo”**, dove viene visualizzato, in relazione a ciascuna/o P.IVA/C.F. censita/o, una tabella riepilogativa con l’elenco dei titolari effettivi inseriti manualmente e l’elenco dei titolari effettivi rilevati per il tramite dei sistemi informativi esterni; inoltre, il campo “Stato Verifica” consente di raffrontare la lista inserita manualmente e la lista ereditata dai sistemi informativi esterni (automatismo del sistema) nonché rilevare casi di non coincidenza dei dati (attraverso la dicitura “Δ non coincide”).

³⁰ Sezione popolata in automatico solo nel caso di Enti privati censiti all’interno della procedura di gara.

Figura 4



Nel caso in cui l'aggiudicatario/subappaltatore non abbia fornito il dato sulla titolarità effettiva³¹ e i sistemi informativi esterni non riescano a rilevare dati utili e chiari/univoci, il Soggetto attuatore (o la stazione appaltante esterna) è chiamato/a a rilevare la titolarità effettiva attraverso le funzionalità del sistema informativo ReGiS, anche con l'eventuale supporto dell'Amministrazione centrale titolare di Misura/UdM PNRR, per ogni necessario approfondimento³².

³¹ Tale situazione potrebbe verificarsi nei casi in cui si richieda "ora per allora" la comunicazione ad un'impresa appaltatrice che, nel frattempo, abbia visto mutare la propria titolarità effettiva e, quindi, non abbia la possibilità di fornire utili indicazioni in merito alla precedente titolarità effettiva. In tali casi, il dato rilasciato dalle banche dati esterne potrebbe non essere utilizzabile in quanto questo viene rilevato alla data di inserimento dell'"Aggiudicatario" sul sistema informativo ReGiS e, quindi, nei casi di mutata titolarità effettiva, il sistema rilascia automaticamente il dato sulla titolarità effettiva attuale e non il dato *pro-tempore*, riferito al momento dell'aggiudicazione della gara.

³² Con il supporto delle funzionalità del sistema informatico ReGiS, all'interno della *tile* "Anagrafica Progetto",

Solo nei casi in cui sussistano margini di incertezza, e quindi, un rischio di errore nella rilevazione della titolarità effettiva, il Soggetto attuatore (o stazione appaltante esterna), per il tramite dell'Unità di missione PNRR dell'Amministrazione centrale titolare della Misura³³, potrà sottoporre la questione al sottogruppo di lavoro *ad hoc* istituito all'interno della "Rete dei referenti antifrode PNRR", al quale partecipano anche la UIF e la GdF.



Ai fini del controllo sul **conflitto di interessi**, laddove il dato rilevato dai sistemi informativi esterni non coincida con quello comunicato, il Soggetto attuatore dovrà procedere ad effettuare i controlli sul conflitto di interessi nei confronti di tutti i titolari effettivi rilevati.

5.2.2 Attestazione sul sistema informativo ReGiS della raccolta dei dati sulle titolarità effettive

Il **Soggetto attuatore** è chiamato a svolgere sulle comunicazioni rese in merito alla titolarità effettiva dai partecipanti alla gara:

- controlli formali al 100% dei dati forniti da tutti i partecipanti alla procedura di gara;
- controlli specifici sui dati resi dall'aggiudicatario/contraente, che si sostanziano nella verifica della corretta raccolta dei suddetti dati³⁴, secondo le procedure operative sopra descritte (*cfr* 5.2.1).

Nel caso in cui si faccia ricorso al subappalto (se previsto dall'avviso/bando di gara e dal contratto di appalto) la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo e le relative attività di verifica dovranno essere svolte anche sul soggetto terzo (subappaltatore) cui l'appaltatore affida in tutto o in parte, l'esecuzione del lavoro. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), o di altre forme aggregative aventi analoga valenza giuridica, tali controlli dovranno essere eseguiti su tutti gli operatori economici che fanno parte del Raggruppamento.

sezione "Procedure di aggiudicazione", cliccando sull'aggiudicatario per il quale si potrà scaricare la visura camerale. Il soggetto attuatore/stazione appaltante esterna può inoltre richiedere eventuali approfondimenti all'Amministrazione titolare, la quale ha accesso alle ulteriori *tiles* Arachne e PIAF.

³³ Ricevuta la segnalazione da parte del Soggetto attuatore, l'Unità di Missione PNRR dell'Amministrazione centrale potrà inviare apposita *mail* alla casella di posta elettronica reteantifrodepnrr@mef.gov.it.

³⁴ Nei casi in cui il Soggetto attuatore abbia acquisito il dato sulla titolarità effettiva nei confronti di tutti i partecipanti alla gara, ai fini dello svolgimento dei controlli sul conflitto di interessi è chiamato a chiedere conferma del dato al soggetto aggiudicatario (poiché la titolarità effettiva potrebbe nel frattempo essere mutata), prima della sottoscrizione del contratto d'appalto.

Quindi, il Soggetto attuatore, accedendo al *catalogo* “**Configurazione e gestione delle operazioni**”, tile “**Anagrafica Progetto**”, sezione “**Procedure di aggiudicazione**”, compila (*online*) e sottoscrive l’“**Attestazione delle verifiche effettuate sulla procedura di gara**”³⁵ (cfr. Figure 5, 6 e 7).

Mediante tale Attestazione, il Soggetto attuatore conferma *di aver provveduto alla raccolta dei dati riferiti alla titolarità effettiva dell’aggiudicatario/contraente, in esito allo svolgimento delle procedure previste.*

In particolare, per l’*item* di controllo relativo alla raccolta dei dati sulla titolarità effettiva, il Soggetto attuatore carica le “**comunicazioni**” sulle titolarità effettive rilasciate dagli appaltatori/subappaltatori nonché le “**visure**” restituite dai sistemi informativi esterni.

Figura 5

Figura 6

Identificativo gara CIG	Cig Accordo Quadro	Codice Procedura	Modalità/Descrizione modalità realizzazione	Descr. Procedura di Aggiudicazione	Attestazione Gara	Tipo Procedura di Aggiudicazione	Importo PDA base d'asta €
<input checked="" type="checkbox"/>		CIG XXXXX	-	027 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	<input type="checkbox"/>		1.000.000,00 €

³⁵ Cfr. Circolare della RGS n.16 del 14.04.2023.

Figura 7

Attestazione Aggiudicazione Gara

[Gestione allegati](#)

Il sottoscritto/a,

Nome* Cognome* In qualità di (funzione)* dell'ufficio*

del Soggetto attuatore (ovvero, ove applicabile sub attuatore) del progetto sopra indicato, in coerenza con le Circolari/Linee Guida emanate dal MEF-RGS, con il Si.G... e con la relativa manualistica/Linee Guida elaborate a favore dei soggetti attuatori

ATTESTA

con riferimento alla procedura di gara sopra citata e caricata sul sistema informativo ReGiS:

1) la regolarità amministrativo-contabile

in esito al positivo svolgimento dei controlli ordinari di regolarità amministrativo – contabile previsti dalla vigente normativa nonché dei controlli di gestione ordinari su tutti gli atti di competenza amministrativi, contabili e fiscali, direttamente o indirettamente collegati alla procedura di gara espletata:

[Carica Allegati](#) [Visualizza allegati \(1\)](#) [Modifica allegati](#)

2) di aver provveduto alla individuazione del titolare effettivo dell'aggiudicatario/contraente e adottato misure ragionevoli per verificarne l'identità

in esito al positivo svolgimento dei controlli ex ante sulle comunicazioni rese in merito alla titolarità effettiva:

[Carica Allegati](#) [Visualizza allegati \(1\)](#) [Modifica allegati](#)

3) l'assenza di situazioni di conflitto di interessi

in esito al positivo svolgimento dei controlli ex ante sulle dichiarazioni rese:

[Carica allegati](#) [Visualizza allegati \(1\)](#) [Modifica allegati](#)

Il sistema informativo ReGiS non consente la finalizzazione dell'“**Attestazione delle verifiche sulla procedura di gara**” nel caso in cui non venga caricata alcuna documentazione (“comunicazioni” e “visure”) di supporto per l'*item* relativo alla raccolta dei dati riferiti alle titolarità effettive.



Qualora la **procedura di gara** sia oggetto di rendicontazione di *performance* (*milestone/target*), le rispettive **Unità di Missione PNRR** ministeriali sono, a loro volta, chiamate, all'interno del punto **7.1** della *Check list per la verifica di M/T dell'Amministrazione titolare di misure PNRR*, a dar conto di aver provveduto alla verifica dell'avvenuta raccolta dei dati sulla titolarità effettiva comunicati dagli appaltatori/subappaltatori. Tali verifiche vengono svolte e comprovate dalle UDM PNRR attraverso gli strumenti previsti all'interno dei propri Si.Ge.Co. (*check list*, verbali di controllo, ecc.).

5.3 ATTESTAZIONI NELLE FASI DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

L'attestazione dello svolgimento degli adempimenti di cui ai parr. **5.1.2** e **5.2.2**, relativi alla rilevazione delle titolarità effettive, è prevista anche **in fase di rendicontazione** delle spese da parte dei Soggetti attuatori e delle Amministrazioni titolari delle misure PNRR, in coerenza con le Linee guida (e ss.mm.ii).

In particolare:

- i **Soggetti attuatori** sono chiamati ad attestare, in fase di presentazione di un **Rendiconto di Progetto**, *di aver provveduto alla raccolta dei dati riferiti alla titolarità effettiva dei destinatari dei fondi/appaltatori, in esito allo svolgimento delle procedure previste* (attraverso la sottoscrizione all'interno del sistema informativo ReGiS dell'"**Attestazione delle verifiche sul Rendiconto di Progetto**").

Come già indicato, la raccolta dei dati sulle titolarità effettive viene garantita dal caricamento delle comunicazioni rese dai destinatari dei fondi/appaltatori e delle "visure" estratte da sistemi informativi esterni all'interno della sezione *ad hoc* prevista di ReGiS (*cfr.* par. **5.1.1** e par. **5.2.1**).

Le medesime "comunicazioni" e "visure" andranno, quindi, caricate su ReGiS anche in corrispondenza:

- dello specifico *item* di controllo presente nelle *Attestazioni delle verifiche effettuate sulle procedure di gara* (*cfr* **5.1.2** e **5.2.2**);
- nonché nelle *Attestazioni delle verifiche sui Rendiconti di progetto*;

- le **Amministrazioni centrali titolari di Misure**, a loro volta, sono chiamate ad attestare *di aver provveduto alla verifica della raccolta dei dati riferiti alla titolarità effettiva dei destinatari dei fondi/appaltatori, in esito al positivo svolgimento delle procedure previste da parte dei Soggetti Attuatori* (attraverso la sottoscrizione all'interno del sistema informativo ReGiS dell'"**Attestazione delle verifiche sul Rendiconto di Misura**"). Tali verifiche vengono svolte e comprovate dalle Amministrazioni attraverso gli strumenti previsti all'interno dei propri Si.Ge.Co. (*check list*, verbali di controllo, ecc.).



Le Amministrazioni, in coerenza con le Linee guida, al fine di garantire la correttezza e regolarità dei dati e delle informazioni, effettuano controlli formali sul 100% delle rendicontazioni di spesa trasmesse dai Soggetti attuatori (Rendiconti di Progetto) **verificando, tra l'altro, i dati caricati sul sistema ReGiS dal Soggetto attuatore in merito alle titolarità effettive rilevate.** Laddove l'Amministrazione riscontri la presenza di dati non coincidenti tra titolarità effettive comunicate dai destinatari dei fondi/appaltatori e quelle rilevate dal sistema informativo ReGiS grazie all'interoperabilità con i sistemi informativi esterni, questo elemento dovrà costituire un fattore di rischio da prendere in considerazione ai fini del campionamento delle spese e delle procedure per i controlli di competenza e, in particolare, per i controlli sull'assenza del **conflitto di interessi**.

SEZIONE II

6. LA COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

6.1. Principali riferimenti normativi

Ai fini della prevenzione di ogni illecito utilizzo dei fondi rivenienti dal PNRR assume rilievo centrale l'art. 10 del D.lgs. del 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche (c.d. decreto antiriciclaggio), che stabilisce il dovere delle Pubbliche amministrazioni di comunicare all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF)³⁶ eventuali operazioni sospette rilevate nello svolgimento di specifiche attività.

Più in dettaglio, le Pubbliche amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito di procedimenti e procedure specificamente individuati dalla disposizione medesima³⁷, devono mappare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della propria attività istituzionale e adottare procedure interne proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a mitigare il livello di esposizione al rischio (comma 3)³⁸. Le medesime Pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (comma 4), nonché ad adottare, nel quadro dei programmi di formazione continua del personale realizzati *ex art.* 3 del d.lgs. 1° dicembre 2009, n. 178, misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti, delle fattispecie meritevoli di essere comunicate alla UIF (comma 5).

³⁶ Sul ruolo della UIF cfr. *infra* par. 7.

³⁷ In particolare, in base all'art. 10, comma 1, del decreto antiriciclaggio, i presidi antiriciclaggio si applicano, anche al di fuori del contesto del PNRR, agli "uffici delle pubbliche amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito di: a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione; b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici; c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati". Il comma 2 del medesimo art. 10 consente al Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) di individuare in funzione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, anche sulla base dell'analisi nazionale del rischio, ulteriori procedimenti ai quali estendere l'applicazione degli obblighi antiriciclaggio. Analogamente, il CSF può individuare categorie di attività amministrative svolte dalle pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1 dell'art. 10, da escludere dall'ambito di applicazione della disposizione in esame, in quanto ritenute non a rischio.

³⁸ In base al medesimo comma 3 dell'art. 10, spetta al CSF il compito di indirizzare questa attività di analisi, mediante l'adozione di "linee guida per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli uffici delle Pubbliche amministrazioni, responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, sono esposti nell'esercizio della propria attività istituzionale. Sulla base delle predette linee guida, le medesime Pubbliche amministrazioni adottano procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicano le misure necessarie a mitigarlo".

In attuazione del citato art. 10, comma 4, del “decreto antiriciclaggio,” il 23 aprile 2018 la UIF ha adottato un provvedimento che fornisce specifiche indicazioni in ordine al contenuto e alle modalità di inoltro alla UIF delle comunicazioni e individua gli indicatori di anomalia per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette (cfr. *infra*).

6.2. Il gestore delle comunicazioni di operazioni sospette

Al fine di dare attuazione alle previsioni del citato art. 10 del decreto antiriciclaggio, in linea con quanto stabilito dall’art. 11 del predetto provvedimento della UIF del 23 aprile 2018, le Pubbliche amministrazioni individuano il c.d. gestore antiriciclaggio, incaricato di valutare l’eventuale ricorrenza di sospetti di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da comunicare alla UIF.

Le Pubbliche amministrazioni valutano l’opportunità di nominare, quale gestore, il medesimo soggetto che svolge la funzione di “Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)”, in modo da massimizzare i vantaggi derivanti dall’applicazione integrata dei presidi di prevenzione del riciclaggio e della corruzione, contenendo al contempo gli oneri organizzativi e gli adempimenti a carico degli uffici pubblici. Si richiamano, al riguardo, le indicazioni fornite dall’ANAC nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato il 16 novembre 2022 e valido per il prossimo triennio³⁹.

In ogni caso devono essere garantite adeguate sinergie informative tra le predette funzioni.

Il gestore riceve e analizza le informazioni ricevute dagli addetti agli uffici pubblici e concernenti eventuali anomalie intercettate nelle operazioni e nei comportamenti riferibili ai soggetti con i quali si relazionano, valutando l’opportunità di trasmettere alla UIF una comunicazione di operazione sospetta. Il ruolo e le responsabilità del gestore sono formalizzati e resi noti all’interno della struttura.

Il gestore si iscrive al portale Infostat-UIF e utilizza tale canale per le successive interlocuzioni con l’Unità, assicurando la tempestività delle comunicazioni, la massima riservatezza⁴⁰ e la pronta ricostruibilità delle motivazioni alla base delle decisioni assunte.

Per garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, la UIF considera la persona individuata quale gestore - e la connessa struttura organizzativa indicata in sede di adesione al sistema di comunicazione on-line - quale interlocutore per tutte le ulteriori comunicazioni e i successivi approfondimenti.

Le Amministrazioni possono individuare il gestore antiriciclaggio nell’ambito della funzione di controllo prevista ai fini dello stesso PNRR. Inoltre, al fine di agevolare l’adempimento

³⁹ Il Piano Nazionale Anticorruzione con gli allegati è consultabile alla pagina <https://www.anticorruzione.it/-/pna-2022-delibera-n.7-del-17.01.2023>.

⁴⁰ L’amministrazione deve, in particolare, adottare tutte le misure idonee a tutelare la riservatezza dell’identità delle persone coinvolte nel processo di comunicazione di una operazione sospetta. È inoltre fatto divieto di dare comunicazione al/ai soggetto/i segnalato/i alla UIF o a terzi dell’avvenuta comunicazione o di notizie ad essa relative.

dell'obbligo di comunicazione, nel caso di enti locali o comunque di pubbliche amministrazioni di ridotte dimensioni è possibile individuare un gestore comune; in caso di strutture organizzative complesse si può designare più di un soggetto delegato dal gestore alla tenuta dei rapporti con la UIF. In tale ultima ipotesi gli uffici prevedono adeguati meccanismi di coordinamento tra i delegati.

In linea con tali previsioni, anche il gestore eventualmente già individuato dalle Amministrazioni può delegare uno o più soggetti alla tenuta dei rapporti con la UIF, in relazione ai compiti e secondo le modalità previste dalle Istruzioni per l'accesso e per le autorizzazioni al portale Infostat-Uif, garantendo gli scambi e il coordinamento con il predetto gestore nonché efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni trattate.

6.3. Presupposti e criteri di valutazione del sospetto

I presupposti per l'individuazione delle operazioni sospette si ricavano dall'art. 35 del decreto antiriciclaggio; gli uffici pubblici effettuano dunque la comunicazione alla UIF *“quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio⁴¹ o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa”⁴²*. Rileva, in tale contesto, anche il sospetto che il soggetto con cui l'amministrazione si relaziona risulti coinvolto in attività illecite o possa sfruttare per scopi illeciti il rapporto con la Pubblica amministrazione o i fondi rivenienti dal PNRR.

La comunicazione deve costituire il risultato di un autonomo processo valutativo che l'operatore è chiamato a svolgere sulla base di tutti i dati e le informazioni acquisiti nella gestione e nello svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza⁴³. Tale patrimonio informativo costituisce infatti una base preziosa per l'attività di collaborazione antiriciclaggio. Gli elementi di

⁴¹ La nozione di “riciclaggio” rilevante ai fini della disciplina in esame è molto ampia e viene precisata all'art. 2 del decreto antiriciclaggio, in base al quale *“s'intende per riciclaggio: a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.”*

⁴² La comunicazione di operazioni sospette alla UIF è un atto distinto dalla denuncia di reato all'Autorità giudiziaria che pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio sono tenuti ad effettuare, in base all'art. 331 del Codice di procedura penale, quando, per le informazioni acquisite nell'esercizio della funzione ovvero a causa delle funzioni o del servizio, *“hanno notizia di un reato perseguibile d'ufficio”* e che si fonda sull'individuazione di fatti specifici corrispondenti a una fattispecie penalmente rilevante. L'eventuale invio di una comunicazione alla UIF in relazione ai medesimi fatti non esclude l'obbligo di effettuare la denuncia in presenza dei citati presupposti.

⁴³ Non è richiesto lo svolgimento di attività esplorative volte alla ricerca di operazioni sospette al di fuori del perimetro delle attività proprie di ciascun ufficio pubblico né sono imposti adempimenti che comportino rallentamenti o interruzioni dell'attività amministrativa e che andrebbero a comprometterne l'efficacia e l'efficienza, specie in settori già connotati da alta complessità e onerosità procedimentale.

sospetto sono esaminati alla luce delle caratteristiche dei soggetti che si relazionano con le pubbliche amministrazioni nell'ambito dei procedimenti di cui all'art. 10, comma 1 (profilo soggettivo), e delle attività e dei comportamenti tenuti dai medesimi (profilo oggettivo), tenuto anche conto degli indicatori di anomalia emanati dalla UIF ai sensi dell'articolo 10, comma 4⁴⁴.

I profili soggettivi e oggettivi che ricorrono nelle operazioni individuate come sospette devono essere descritti nella comunicazione, unitamente alle valutazioni compiute.

Ai fini della corretta valutazione del profilo soggettivo, assume rilievo fondamentale l'individuazione del c.d. titolare effettivo⁴⁵ ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 231/07 e quanto indicato nella sezione I di questo documento.

L'eventuale difficoltà o impossibilità di individuare il/i titolare/i effettivo/i delle imprese coinvolte nell'attuazione degli interventi del Piano non comporta alcun automatismo nell'invio della comunicazione di operazioni sospette alla UIF, ma costituisce un elemento da valutare unitamente agli eventuali ulteriori elementi di anomalia di carattere oggettivo.

Ai fini di detta valutazione, come ricordato nella Comunicazione UIF dell'11 aprile 2022, è necessario che al gestore delle comunicazioni di operazioni sospette sia garantita la piena accessibilità alle informazioni e alla documentazione inerente all'esecuzione dei progetti e alla rendicontazione delle spese inerenti all'attuazione del PNRR. È importante porre in essere controlli tempestivi ed efficaci sulla c.d. documentazione antimafia⁴⁶, nonché prestare particolare attenzione alla movimentazione finanziaria e all'impiego del conto corrente dedicato⁴⁷, tenuto conto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal legislatore per contrastare le infiltrazioni criminali nelle commesse pubbliche, al fine di cogliere tempestivamente eventuali sospetti di utilizzo indebito dei fondi.

Le operazioni rilevate e i motivi del sospetto devono essere descritti in modo chiaro e completo e il flusso informativo deve essere trasmesso alla UIF tempestivamente, in modo da consentire all'Unità prima, e agli Organi investigativi (Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza e Direzione investigativa antimafia) dopo, di svolgere tutti gli approfondimenti utili a contrastare le eventuali attività criminali rilevate.

⁴⁴ Gli indicatori di anomalia costituiscono un ausilio nell'individuazione di operazioni potenzialmente sospette; tuttavia anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni, non possono essere considerati esaustivi. Pertanto, anche in assenza di tali indicatori è necessario porre la massima attenzione con riferimento a ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che sono egualmente sintomatici di profili di sospetto. D'altro canto, la mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per la qualificazione dell'operazione come sospetta ai fini della comunicazione alla UIF; è in ogni caso necessario svolgere una specifica analisi nel concreto e una valutazione complessiva dell'operatività avvalendosi di tutte le altre informazioni disponibili.

⁴⁵ Ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. pp), del decreto antiriciclaggio il titolare effettivo è *“la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita”*. Ai fini dell'individuazione del titolare effettivo rileva altresì l'art. 20 del medesimo d.lgs. 231/2007, che detta una serie di criteri scalari di identificazione del titolare effettivo, elencati secondo un ordine gerarchico, in modo che i successivi siano applicabili solo nel caso in cui i primi risultino inutilizzabili.

⁴⁶ D.lgs. 159/2011 (c.d. Codice antimafia).

⁴⁷ Art. 3 della L. 136/2010.

Al fine di agevolare le predette valutazioni sui profili di sospetto che possono venire in rilievo nel contesto del PNRR, si richiamano gli indicatori di anomalia di cui al citato provvedimento della UIF del 23 aprile 2018, con particolare riguardo agli indicatori di carattere generale di cui alle sezioni A e B e a quelli specifici di cui alla sezione C per i settori degli appalti e contratti pubblici e dei finanziamenti pubblici, nonché l'allegato 2 della Comunicazione della UIF dell'11 aprile 2022. Inoltre, nelle eventuali segnalazioni di operazioni sospette connesse al PNRR, occorre tenere conto di quanto specificato dalla UIF nei comunicati del 31 maggio 2022 e 29 maggio 2023 in merito alla necessità di utilizzare il codice fenomeno, PN1 - Anomalie connesse all'attuazione del PNRR - e alla importanza di raccogliere e fornire, ove disponibili, tutte le informazioni che possano consentire di ricondurre le operazioni a ciascuna missione del Piano.”

Si richiama altresì l'attenzione sugli indici di rischio di cui al “*Contributo alla valutazione del rischio di frode da parte delle Pubbliche Amministrazioni nell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*” elaborato dal Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza.

A titolo esemplificativo, si riportano nell'Allegato n. 3 taluni profili comportamentali a rischio da tenere in considerazione nel corso degli approfondimenti richiesti con riguardo ai titolari effettivi, alle caratteristiche e alle condizioni economiche dei soggetti richiedenti l'accesso ai benefici rientranti nell'ambito del PNRR.

Le circostanze descritte negli indicatori e i profili comportamentali a rischio rilevano ai fini del sospetto se non sono giustificati da specifiche esigenze rappresentate dal soggetto che si relazione con la Pubblica amministrazione o da altri ragionevoli motivi, di cui l'ufficio pubblico tiene evidenza.

La comunicazione di cui all'art. 10 del decreto antiriciclaggio rappresenta, quindi, l'esito di un processo valutativo ampio e articolato che deve evidenziare un'operatività finanziaria sospetta di riciclaggio basata su profili soggettivi e oggettivi individuati anche a valle della iniziale attività istruttoria.

7. IL RUOLO DELLA UIF

La UIF, istituita dal D.lgs. n. 231/2007 presso la Banca d'Italia in conformità a regole e criteri internazionali che prevedono la presenza in ciascuno Stato di una Financial Intelligence Unit (FIU), rappresenta l'autorità autonoma e operativamente indipendente incaricata di acquisire flussi finanziari e informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

La UIF riceve le segnalazioni di operazioni sospette dagli intermediari bancari e finanziari e da vari soggetti obbligati (tra cui professionisti e altri operatori) e ne effettua l'analisi finanziaria, tesa a selezionare, anche attraverso la ricostruzione dell'origine e della destinazione dei fondi, attività sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo per agevolare e orientare la successiva attività investigativa e giudiziaria, finalizzata all'accertamento dei reati.

Per l'analisi finanziaria delle segnalazioni, l'Unità utilizza l'insieme delle fonti e dei poteri di cui dispone. In particolare, la UIF può acquisire ulteriori informazioni presso i soggetti obbligati, avvalersi degli archivi ai quali ha accesso ai sensi di legge o sulla base di protocolli stipulati con altre autorità o amministrazioni nazionali, scambiare informazioni con omologhe autorità antiriciclaggio estere.

La normativa prevede anche che la UIF riceva dai soggetti obbligati, con cadenza periodica, dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tali comunicazioni oggettive, disciplinate da istruzioni dell'Unità, sono utilizzate per l'approfondimento di operazioni sospette e per l'analisi di fenomeni o tipologie di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, anche a beneficio delle successive attività investigative e giudiziarie.

Come descritto nel par. 6, anche le Pubbliche amministrazioni che svolgono specifiche funzioni nell'ambito di settori esplicitamente richiamati dalla legge (procedimenti autorizzativi o concessori, scelta del contraente nei contratti pubblici, concessione di finanziamenti, ausili o sovvenzioni) sono tenute a comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti operazioni sospette di cui vengano a conoscenza. Questi flussi informativi consentono all'Unità di svolgere analisi finanziarie che mirano a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

La UIF trasmette le segnalazioni e i risultati delle proprie analisi al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza (NSPV) e alla Direzione investigativa antimafia (DIA), assicurando la tempestiva trasmissione anche alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (DNA) dei dati, informazioni e analisi inerenti alle segnalazioni di operazioni sospette per i profili di competenza; comunica all'Autorità giudiziaria eventuali notizie di reato e svolge approfondimenti finanziari a beneficio di indagini e procedimenti penali. Può altresì sospendere l'esecuzione delle operazioni sospette per un massimo di cinque giorni lavorativi, su richiesta del NSPV, della DIA, dell'Autorità giudiziaria, di FIU estere, oppure di iniziativa, sempre che ciò non pregiudichi il corso delle eventuali indagini. Il provvedimento di sospensione è adottato in stretto coordinamento con le autorità inquirenti, in quanto è di norma funzionale all'adozione di provvedimenti di sequestro.

Al fine di promuovere condizioni di efficace collaborazione attiva da parte dei segnalanti, la UIF emana istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette, fornisce ai soggetti obbligati un'informazione di ritorno sull'esito delle segnalazioni, anche tenendo conto delle informazioni ricevute dal NSPV e dalla DIA ed elabora indicatori di anomalia e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario, per specifici fenomeni o settori di attività. Gli indicatori e gli schemi, in quanto richiamano l'attenzione su situazioni o comportamenti ai quali l'esperienza associa fenomeni criminali, agevolano gli operatori nell'individuazione e nella corretta valutazione (comunque discrezionale) delle

operazioni sospette da segnalare; si tratta di strumenti non esaustivi né tassativi, da interpretare e integrare alla luce del complesso delle informazioni a disposizione del segnalante.

La UIF esercita controlli anche di tipo ispettivo per verificare il rispetto delle disposizioni in tema di obblighi di segnalazione oppure per approfondire, sotto il profilo finanziario, operazioni e fenomeni sospetti.

La UIF svolge infine studi su singole anomalie, su settori dell'economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realtà economiche territoriali, avvalendosi anche di segnalazioni aggregate, trasmesse mensilmente dagli intermediari.

8. IL RUOLO DELLA GUARDIA DI FINANZA NEL SISTEMA DI PREVENZIONE ANTIRICICLAGGIO E IL PRESIDIO DI POLIZIA ECONOMICO FINANZIARIA A TUTELA DEL PNRR

Il legislatore ha inteso costruire un efficace sistema di prevenzione, oltre che di repressione, affinché la struttura di *governance* del PNRR, sia rafforzata dal contributo all'attività antifrode e anticorruzione che può essere fornito da una forza di polizia.

Per questo, come noto, uno degli elementi cardine su cui poggia la “Strategia generale antifrode” del PNRR, anche al fine di mettere a fattor comune le rispettive esperienze già maturate nel settore della tutela degli interessi finanziari dell'UE., è rappresentato da una strutturata cooperazione con il Corpo della Guardia di Finanza.

In particolare, in conformità con le previsioni dell'art. 7 comma 8 del Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, le Amministrazioni beneficiano delle attività di collaborazione e cooperazione istituzionale con la Guardia di Finanza - Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie – in virtù dell'adesione al Protocollo d'Intesa stipulato in data 17/12/2021 tra il MEF-Ragioneria Generale dello Stato e il Comando Generale del Corpo.

La suddetta previsione normativa, per effetto delle modifiche introdotte dal Decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 12, è stata integrata, affinché analoghi protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza, finalizzati al rafforzamento delle attività di controllo, prevenzione e contrasto della corruzione, delle frodi, nonché ad evitare i conflitti di interesse e il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, possano essere stipulati anche dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali e dagli altri soggetti pubblici che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR.

Tale collaborazione è finalizzata alla messa in campo di iniziative volte a migliorare l'efficacia della Strategia antifrode prevista dal PNRR attraverso il rafforzamento delle procedure operative di prevenzione, individuazione e contrasto alle frodi riscontrabili (anche solo potenzialmente) nell'utilizzo delle risorse del Piano e, più in generale, ogni forma di utile cooperazione che possa concorrere agli obiettivi di tutela del bilancio comunitario e nazionale.

In questa direzione, l'obiettivo strategico del controllo della spesa pubblica viene perseguito dal Corpo mediante mirati piani operativi ed una sistematica azione di raccordo e interlocuzione, oltre che con le Amministrazioni ed i Soggetti attuatori, con l'Autorità Giudiziaria, penale e contabile. Collaborazioni, queste, quanto mai necessarie nel periodo a venire. Infatti, le funzioni connesse ai compiti di polizia economico finanziaria e i conseguenti poteri e facoltà di natura amministrativa, che coesistono con le attribuzioni tipiche della polizia giudiziaria, consentono di prevenire e reprimere tempestivamente, in maniera trasversale, ogni fenomeno fraudolento, colpendone qualsiasi manifestazione.

In tale contesto, assume assoluto rilievo il sistema di prevenzione antiriciclaggio. Il dispositivo di prevenzione nazionale è basato su un **modello tripartito**, nel quale **all'autorità con funzione di analisi finanziaria**, ovvero **l'Unità di Informazione Finanziaria**, sono affiancati **due organismi investigativi (Guardia di Finanza e Direzione Investigativa Antimafia**, organismo interforze in tema di criminalità organizzata) titolari già di speciali potestà di approfondimento dei richiamati flussi segnaletici, oltre che degli ordinari poteri di polizia giudiziaria, ma che svolgono un ulteriore *step* dell'analisi effettuata dall'UIF, effettuando la c.d. **analisi investigativa** delle segnalazioni di operazioni sospette.

Infatti, **ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. n. 231 del 2007**, il Corpo risulta **destinatario dell'intero flusso delle segnalazioni di operazioni sospette**, trasmesse dall'UIF, all'esito della analisi finanziaria, da cui, conseguentemente, origina l'analisi investigativa della Guardia di finanza e gli ulteriori eventuali sviluppi d'indagine.

L'attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio, disegnata secondo i principi, l'architettura e le procedure di cui al richiamato D.Lgs. n. 231 del 2007, rappresenta un ambito di intervento prioritario, alla luce delle rinnovate attribuzioni conferite alla Guardia di Finanza dal D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125, di recepimento della "V Direttiva Antiriciclaggio". Infatti, il rafforzamento dei poteri e il perfezionamento dei meccanismi di coordinamento tra la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e la repressione dei reati hanno consolidato la funzione baricentrica del Corpo, anche quale punto di contatto nel quadro della cooperazione tra le Forze di polizia e con le Agenzie fiscali.

In tale contesto, enorme rilievo riveste l'opportunità di sfruttare il *corpus* di informazioni di cui può disporre la Guardia di Finanza anche in ragione dei suoi compiti di contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica, che consentono una ulteriore valorizzazione delle comunicazioni di operazioni sospette provenienti dalle Pubbliche amministrazioni relativamente alla normativa di prevenzione antiriciclaggio, anch'esse fonte qualificata anche per l'innescò di attività d'indagine nel settore della spesa pubblica, oltre che di prevenzione antiriciclaggio.

Con riferimento ai poteri esercitabili anche per la tutela delle risorse destinate alla realizzazione del PNRR., il D. Lgs. 68/2001, nel definire i compiti della Guardia di Finanza, ha attribuito i poteri previsti nel settore tributario anche a quello della spesa pubblica. Inoltre, per il concreto e penetrante esercizio delle potestà investigative in materia, l'art. 25 del Decreto-legge del 22 giugno

2012, n. 83 ha esteso al Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie i poteri in materia di antiriciclaggio, per lo svolgimento di attività di analisi, ispezione e controllo sull'impiego delle risorse del bilancio dello Stato, delle regioni, degli enti locali e dell'UE.

Come già detto nelle pagine che precedono, il Decreto-legge del 31 maggio 2021 n. 77 ha definito il modello di governance per il PNRR, cui partecipa la Guardia di Finanza.

La collaborazione tra il MEF-RGS-IG PNRR, le Amministrazioni e la Guardia di Finanza è basata su specifiche attività previste nel Protocollo dinanzi richiamato e, in particolare:

- un continuo **scambio di informazioni e notizie circostanziate** verso il Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della GdF, ritenute rilevanti per la repressione di irregolarità, frodi ed abusi di natura economico- finanziaria, di cui l'IG PNRR sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni di monitoraggio e controllo a livello centrale;
- **l'invio di segnalazioni al predetto Nucleo Speciale** di interventi, Soggetti attuatori, realizzatori o esecutori che presentano particolari elementi di rischio sulla base delle attività di valutazione del rischio frode svolte dai Gruppi di lavoro costituiti presso ciascuna Amministrazione anche attraverso l'utilizzo di specifici sistemi informativi, tra cui l'applicativo della Commissione europea "Arachne" e la piattaforma nazionale "PIAF-IT";

Si tratta di un flusso informativo ulteriore e distinto rispetto a quello inviato dalle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 10 del decreto antiriciclaggio, che è volto a corroborare la Strategia generale antifrode del PNRR che può instaurarsi in tutte le fasi delle attività di competenza di ciascuna Amministrazione, con il fine di segnalare al Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie dati, elementi e situazioni che necessitano di approfondimenti.

ALLEGATI

Allegato 1 - *template* “Comunicazione dei dati sulla Titolarità effettiva per Enti pubblici”

Allegato 2 - *template* “Comunicazione dei dati sulla Titolarità effettiva per Enti privati”

ANNESI

Annesso informativo - “Profili comportamentali a rischio da tenere presenti ai fini dell’individuazione e dell’invio di comunicazioni di operazioni sospette all’Unità di informazione finanziaria per l’Italia” elaborato dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d’Italia e dalla Guardia di finanza.

Allegato 1

Template “Comunicazione dei dati sulla Titolarità effettiva per Enti pubblici”

ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241

Il/La sottoscritto/a.....
nato/a a.....prov. (.....) il.....
Cod. fiscale
residente a prov. (.....) in viaCAP
in qualità di
dell’Ente
Sede legale: via
CAP Comune prov. (.....)
Cod. fiscale

COMUNICA che al __/__/____⁴⁸

il/i titolare/i effettivo/i dell’Ente è/sono da individuarsi in:

(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo)

Cognome Nome
nato/a a prov. (____) il
Cod. fiscale
residente aprov. (____) in via
CAP

Con riferimento ai titolari effettivi sopra indicati, si allega alla presente:

- copia della documentazione da cui è possibile evincere la/le titolarità effettiva/e;
- copia dei documenti di identità e dei codici fiscali del/i titolare/i effettivo/i.

[Si allega, altresì, copia della carta d’identità e del codice fiscale del dichiarante]⁴⁹.

Luogo e data

Firma

⁴⁸ Indicare il/i nominativo/i del/dei titolare/i effettivo/i alla data di selezione del progetto.

⁴⁹ Applicabile nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta digitalmente.

Allegato 2

Template “Comunicazione del dato sulla Titolarità effettiva per Enti privati”

ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241

Il/La sottoscritto/a

nato/a a prov. (.....) il

Cod.fiscale

residente a prov. (.....) in viaCAP

in qualità di

Titolare dell’impresa individuale

Legale Rappresentante

Ragione sociale

Sede legale: via

CAP Comune prov. (.....)

Cod. fiscale

COMUNICA che al __/__/____⁵⁰

utilizzando il:

Criterio dell’assetto proprietario⁵¹

Criterio del controllo⁵²

Criterio residuale⁵³

è/sono stato/i individuato/i il/i seguente/i titolare/i effettivo/i:

Opzione 1)

il/la sottoscritto/a.

⁵⁰ Indicare il/i nominativo/i del/dei titolare effettivo/i alla data di selezione del progetto/aggiudicazione della gara.

⁵¹ In tale caso, compilare alternativamente il campo *Opzione 1)* o *Opzione 2)* o *Opzione 3)*.

⁵² Vedi nota 51.

⁵³ In tale caso, compilare il campo *Opzione 4)*.

Opzione 2)

il/la sottoscritto/a unitamente a:

(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo)

Cognome Nome

nato/a a prov. () il

Cod. fiscale

residente aprov. () in via

CAP

Opzione 3)

nella/e persona/e fisica/che di:

(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo)

Cognome Nome

nato/a a prov. () il

Cod. fiscale

residente aprov. () in via

CAP

Opzione 4)

poiché l'applicazione dei criteri dell'assetto proprietario e del controllo non consentono di individuare univocamente uno o più titolari effettivi dell'impresa\ente, dal momento che *(specificare la motivazione: impresa quotata/impresa ad azionariato diffuso/ecc).*

....., il/i titolare/i effettivo/i è/sono da individuarsi nella/e persona/e fisica/che titolare/i di poteri di amministrazione o direzione dell'impresa/ente di seguito indicata/e:

(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo, compreso il dichiarante laddove quest'ultimo sia individuabile quale titolare effettivo per effetto dell'assenza di controllo o di partecipazioni rilevanti)

Cognome Nome

nato/a a prov. () il

Cod. fiscale
residente aprov. (_____) in via
CAP

Si specifica che il dato indicato nelle precedenti sezioni, relativo alla/e persona/e fisica/che individuata/e come titolare/i effettivo/i alla data di selezione del progetto da parte dell'Amministrazione centrale titolare della Misura PNRR e/o alla data di aggiudicazione della gara,

- coincide
- non coincide

con quello valido alla data di sottoscrizione del presente documento.

Con riferimento a tutti i soggetti sopra indicati, si allega alla presente:

- copia della documentazione da cui è possibile evincere la/le titolarità effettiva/e
- copia dei documenti di identità e dei codici fiscali del/i titolare/i effettivo/i

[Si allega, altresì, copia della carta d'identità e del codice fiscale del dichiarante]⁵⁴.

Luogo e data

Firma

⁵⁴ Applicabile nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta digitalmente.

Annesso informativo

“Profili comportamentali a rischio da tenere presenti ai fini dell’individuazione e dell’invio di comunicazioni di operazioni sospette all’Unità di informazione finanziaria per l’Italia”

Al fine di agevolare gli uffici pubblici nell’individuazione delle operazioni sospette da comunicare alla UIF, si riportano, di seguito, taluni profili comportamentali a rischio, che possono venire in rilievo nell’attuazione del PNRR.

A. Profili di rischio concernenti gli assetti proprietari, manageriali e di controllo dell’impresa

- 1) Impresa caratterizzata da strutture societarie opache (desumibili, ad esempio, da visure nei registri camerali) ovvero che si avvale di società con catene partecipative o assetti che rendono difficile l’identificazione o la verifica dell’identità del titolare effettivo, nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo, *trust*, fiduciarie, fondazioni, *international business company*.
- 2) Presenza di complesse “anomale” strutture di controllo, con particolare riguardo a quelle aventi sede in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata⁵⁵.
- 3) Impresa caratterizzata da ripetute o improvvise modifiche nell’assetto proprietario, manageriale (ivi compreso il “direttore tecnico”) o di controllo o nella sede sociale, specie se effettuate nell’imminenza della richiesta fondi.
- 4) Impresa, specie se costituita di recente, controllata o amministrata da soggetti che appaiono come meri prestanome.
- 5) Presentazione di più richieste da parte di imprese aventi il medesimo rappresentante legale, soci o amministratori in comune, o riconducibili al medesimo titolare effettivo o a soggetti allo stesso collegati.
- 6) Impresa amministrata o le cui partecipazioni rilevanti siano detenute da persone particolarmente giovani (minori di 25 anni) o anziani (maggiori di 75 anni).

⁵⁵ Rientrano in tale ambito paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti ritengono carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio; paesi o aree geografiche valutati a elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose da fonti autorevoli e indipendenti; paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe da competenti organismi nazionali e internazionali; paesi o aree geografiche che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche, ovvero paesi valutati da fonti autorevoli e indipendenti come carenti sotto il profilo della conformità agli standard internazionali sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali. Rientrano nella definizione in ogni caso i Paesi terzi ad alto rischio di cui all’articolo 1, comma 2, lettera bb), del decreto antiriciclaggio, nonché i Paesi e territori non cooperativi e/o a fiscalità privilegiata, ossia i Paesi e territori elencati nella cosiddetta *black list* contenuta nel decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 (da ultimo modificato dal decreto ministeriale del 12 febbraio 2014), nonché di quelli che rientrano nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali.

B. Profili di rischio concernenti le caratteristiche ovvero le informazioni disponibili a carico di esponenti, soci rilevanti o dei titolari effettivi dell'impresa

- 1) Rappresentante legale privo delle competenze attese per il settore di attività (soprattutto se rapportato con i volumi di affari dichiarati) o privo di esperienze nel settore in cui opera la persona giuridica che rappresenta.
- 2) Assenza negli amministratori o nei dirigenti delle capacità professionali necessarie per l'esecuzione degli impegni assunti o di pregressa specifica esperienza lavorativa.
- 3) Coinvolgimento in procedimenti penali o di prevenzione (in corso o che si sono conclusi nei loro confronti con provvedimenti sfavorevoli) o sottoposizione alle connesse misure personali o patrimoniali.
- 4) Contiguità (per vincoli di parentela, affinità, convivenza, relazioni d'affari o altre connessioni note) a soggetti sottoposti a procedimenti penali o di prevenzione ovvero presenza di operatività ricorrente con controparti note per le medesime circostanze.
- 5) Presenza di richieste da parte di organi di polizia o presenza di notizie pregiudizievoli e aggiornate desumibili da fonti informative indipendenti e affidabili (*adverse news*).
- 6) Presenza di eventi pregiudizievoli (quali protesti o procedure concorsuali) a carico di esponenti, soci rilevanti o dei titolari effettivi dell'impresa.

C. Profili di rischio concernenti le modalità di rapportarsi all'Amministrazione, nonché la documentazione presentata dall'impresa

- 1) Impresa che evita contatti diretti con l'Amministrazione, rilasciando deleghe o procure in modo frequente e del tutto incoerente oppure varia molto frequentemente i soggetti delegati.
- 2) Impresa che rilascia procure a gestire, amministrare o cedere beni a favore di persone apparentemente a lui non collegate, soprattutto se ciò avviene in un momento immediatamente successivo a quello in cui sono entrati nella loro disponibilità.
- 3) Ricorso a professionisti che curano gli interessi di un numero elevato di società, soprattutto se operativi in un luogo particolarmente distante da quello in cui opera l'impresa.
- 4) Impresa che rifiuta di ovvero è reticente a fornire informazioni o documenti concernenti aspetti molto rilevanti, specie se attinenti all'individuazione del titolare effettivo dell'operazione.
- 5) L'interlocutore dell'impresa mostra di avere scarsa conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operazione, ovvero è accompagnato da altri soggetti che si mostrano interessati all'operazione.
- 6) Impresa sprovvista di contatti telefonici o via *e-mail* ovvero di pagina *internet* o alla quale è riconducibile un sito *web* non aggiornato da tempo.
- 7) Presentazione di documentazione (specie nelle dichiarazioni relative alla dimensione aziendale) che appare falsa o contraffatta ovvero contiene elementi del tutto difformi da quelli tratti da fonti affidabili e indipendenti.

8) Presenza di garanzie reali o personali rilasciate da soggetti con residenza, cittadinanza o sede in Paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata ovvero attinenti a beni ubicati nei suddetti Paesi.

9) Presentazione di una polizza fideiussoria a garanzia della richiesta di incentivo, rilasciata da soggetto non autorizzato allo svolgimento dell'attività di prestazione di garanzie (*cfr.* sito istituzionale della Banca d'Italia) ovvero operativo da poco tempo o estero.

D. Profili di rischio concernenti la situazione economica, finanziaria e patrimoniale⁵⁶, nonché l'attività dell'impresa

1) Capitale sociale o patrimonio netto minimo, o negativo, a fronte della richiesta di risorse di elevato importo.

2) Impresa con forma di ditta individuale o, comunque, con fatturato molto limitato in rapporto all'opera da eseguire.

3) Impresa costituita in prossimità della richiesta della misura agevolativa e caratterizzata da una intensa operatività finanziaria, specie qualora segua l'improvvisa cessazione dell'attività e la messa in liquidazione.

4) Variazioni anomale del patrimonio netto o effettuazione di aumenti di capitale sociale, potenzialmente fittizi, finalizzati a dimostrare l'affidabilità o la capacità di esecuzione dell'opera.

5) Incremento anomalo di ricavi e utile di esercizio oppure di alcune voci dell'attivo (ad es. dei crediti esigibili a breve termine) o del passivo (ad es. dei debiti esigibili a breve termine, soprattutto se non vi è il contraltare dell'aumento dei costi sostenuti).

6) Presenza, nei periodi di imposta antecedenti alla richiesta della misura, di perdite di esercizio, specie se di considerevole importo.

7) Assenza di personale dipendente o presenza di personale sottodimensionato se rapportato ai volumi di affari/settore in cui opera la società.

8) Assenza di bilanci regolarmente depositati o di dichiarazioni presentate da parte delle persone giuridiche richiedenti i finanziamenti.

9) Ambito di operatività in settori non congruenti rispetto alle richieste di finanziamento (ad es. in caso di progettazioni di siti *web* finanziati da SIMEST ma commissionate a società impegnate in altri settori).

10) Variazioni della tipologia di attività economica nell'imminenza della richiesta della misura, specie se da parte di imprese in precedenza non operative o costituite di recente.

11) Rapporti commerciali con persone fisiche o giuridiche riferibili in maniera diretta o mediata al titolare effettivo, specie se le somme vengono veicolate all'estero⁵⁷.

12) Utilizzo improprio, qualora eventualmente conosciuto dalla P.A., dei finanziamenti ottenuti (ad esempio per spese personali, quali acquisti di autovetture o gioielli ecc.).

⁵⁶ Sono da tenere in debito conto soprattutto le annualità 2020 e seguenti, stanti gli effetti della pandemia.

⁵⁷ In tal caso, tali relazioni potrebbero essere funzionali o "giustificare" la richiesta di finanziamento ovvero a "drenare" le somme percepite.